



## COMUNE DI SALA BIELLESE

**COPIA**

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
n. 15 del 08.04.2016**

=====

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del nuovo codice della strada alle finalità di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. ii. Anno 2016

=====

L'anno duemilasedici addì otto del mese di aprile alle ore 15,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

PASQUIN MICHELA	<i>Sindaco</i>
BLOTTO ROBERTO	<i>Assessore</i>
TORTA FULVIA	<i>Assessore</i>

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale DABRAIO Dott. Giuseppe.

Assume la presidenza il Sindaco Michela PASQUIN, il quale, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del nuovo codice della strada alle finalità di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 285/92 e ss. mm. ii. Anno 2016

## LA GIUNTA COMUNALE

**Esaminata** l'allegata proposta di deliberazione;

**Ritenuta** tale proposta meritevole di approvazione;

**con voti** unanimi espressi nei modi e forme di legge,

## DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 285/92 E SS.MM.II. ANNO 2016.

### L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

Richiamato l'art. 208 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, Nuovo codice della Strada, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale, a far data dal 13.08.2010 stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
  - in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
  - in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
  - ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale;
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

Visto, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater (Commi aggiunti dall'art. 5, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120), del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

- **al comma 12-bis.** "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti

di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”.

- **al comma 12-ter.** “Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

- **al comma 12-quater.** “Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze”.

Vista la Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3:

“ Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2”.

Rilevato che le novità legislative riguardano, in primis, l'introduzione analitica delle finalità perseguibili con i proventi in questione, nonché la quota imprescindibile pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali da destinare alle finalità delle lettere a), b), c) del comma 4 determinando nell'ambito delle stesse un limite minimo di un quarto (del 50%) per ciascuna;

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada – il quale stabilisce:

- al comma 1 che gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della strada;

- al comma 2 che per le somme introitate e per le spese effettuate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (“Nuovo Codice della Strada”), gli stessi enti dovranno fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Ministero dei Lavori Pubblici) il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

Dato atto che conseguentemente la quota da destinarsi alle finalità previste dall'articolo 208 del codice della strada, con inserimento della spesa nel bilancio annuale di previsione, si determina in € 50,00 (50% di € 100,00) per l'esercizio finanziario 2016;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;

#### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per quanto in premessa:

- 1) Di determinare in € 50,00 la spesa pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni da destinare alle finalità indicate dal comma 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs.285/1992, finanziando parzialmente od integralmente gli interventi di spesa identificati nel seguente prospetto:

<b>Descrizione</b>	<b>Ammontare</b>
Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	€ 12,50
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature	€ 12,50
Altre finalità connesse a miglioramento della sicurezza stradale	€ 25,00
<b>Totale</b>	<b>€ 50,00</b>

#### L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Sala Biellese, 08.04.2016

IL SINDACO

F.to Michela Arch. Pasquin

#### PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Sala Biellese, 08.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Dott. Dabraio

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Sala Biellese, 08.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Giuseppe Dott. Dabraio

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL SINDACO  
F.to PASQUIN Michela

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DABRAIO Dott. Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15 di 2016

Li, 15 di 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DABRAIO Dott. Giuseppe

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 15 di 2016 .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

.....  
*[Handwritten signature]*

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 3)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DABRAIO Dott. Giuseppe

---

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

( Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 4)

DCHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

NO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DABRAIO Dott. Giuseppe